

tisti, gli Operai, le Persone al servizio de' particolari, compresi gl'Istitutori, e le Governanti, tutti infine quelli, che riconoscono il Governo attuale del loro Paese, e vi si sottomettono, dando a ciascheduno un termine di 3. settimane per l'accomodamento de' loro affari domestici con ingiunzione di abbandonar le frontiere di Russia nello spazio del tempo determinato nel suo passaporto, e di rientrarvi in avvenire sotto pena d'incorrere inevitabilmente il gastigo dettato dalla Legge. „

VI. „ Noi eccettuiamo da questo Regolamento tutti i Francesi dei due Sessi, che venendo chiamati dal Governo del Luogo, in cui sono fissati, per udire la Notificazione della presente nostra Volontà, manifesteranno l'intenzione, e il desiderio sincero d'abjurare col Giuramento, di cui qui sotto si pone la formula, i principj d'empietà, e di sedizione, che presentemente si professano nel loro Paese; e che sono stati introdotti dagli usurpatori del Governo, e dell'Autorità legittima; che riguardano il delitto commesso da que' Mostri contro la Persona del Re con quell'avversione, ed orrore, che ispira ad ogni uomo, che pensa bene, e ad ogni buon Cittadino, e che testificando un zelo sincero per la Religione Cristiana, nella quale sono nati, e un desiderio uguale d'essere fedeli, e sommessi al Re, a cui è devoluta la Corona per diritto di successione, s'impegheranno in seguito a rompere per tutto il tempo del loro soggiorno in Russia, e fino al ristabilimento del buon ordine nella loro Patria, ogni corrispondenza con quelli fra loro Compatrioti, che si sono sottomessi al Governo usurpatore, e mostruoso, che presentemente esiste in Francia. Tutti questi Francesi de' due Sessi possono liberamente restare in Russia, sotto la salvaguardia delle nostre Leggi, ed attendere senza alcun ostacolo al loro Commercio, professione, mestiere, o industria qualunque, il cui esercizio non è vietato. Ma perchè nessun d'essi creda, ch'egli potrà fare un'abjura ipocrita, ed illusoria, colla speranza di sottrarsi agli occhi de' suoi Compatrioti, deve loro essere dichiarato, che quest'abjura sarà pubblicata nelle Gazzette Russe, e forestiere coi nomi di quelli, che l'avranno segnata. „

VII. „ Quest'abjura deve farsi nella Chiesa Romana nei luoghi, ove se ne trova una, ed in presenza del Governatore della Città. Dopo avere pronunciato il Giuramen-

to, ciascheduno deve confermarlo baciando la Croce, e sottoscrivendo il suo nome. Allora riceverà un Attestato dalle mani del Governatore della Città, munito della sottoscrizione del Sacerdote, che avrà assistito a quest'atto di Religione. Nei luoghi poi, dove non v'è Chiesa di Rito Romano, il detto Giuramento sarà prestato nella Sala del medesimo Governo, in presenza de' Membri, che lo compongono. Un tale Attestato servirà di titolo a quello, che lo avrà avuto, per soggiornare liberamente in Russia, e farvi liberamente le sue faccende conforme alle Leggi. Que' Francesi mentovati di sopra, che professano la Religione Protestante, dovranno fare la medesima abjura nelle Chiese del loro Culto, e dove non ve n'abbia nella Sala del Governo del luogo, ove sono domiciliati. „

VIII. „ Questa Ordinanza deve essere posta in esecuzione subito dopo la sua pubblicazione nelle nostre due Capitali; ed in conseguenza si chiameranno al Palazzo del Buon-Governo tutti i Francesi, che dimorano nei varj quartieri della Città, e dopo aver loro significata la Volontà nostra, verrà fissato a quelli, che vorranno fare l'abjura prescritta, il giorno, e l'ora, in cui saranno condotti al Giuramento. Quelli, che ricuseranno, verranno subito indicati al Governatore, affinchè possa prendere a tempo le misure necessarie riguardo alla loro deportazione, secondo l'Art. V. di questa Ordinanza. Del resto il nostro Collegio degli affari esteri dovrà in questa occasione somministrare a richiesta del Governo soggetti, di cui questo, come pure la Polizia potessero aver bisogno per loro servire da interpreti. „

IX. „ Il termine di tre settimane accordato ai detti Francesi per l'assetramento de' loro affari domestici, secondo il tenore degli Art. III. e V. di questa Ordinanza, sarà contato dal giorno, in cui sarà stato loro notificato di abbandonare le nostre frontiere: sarà specificamente espresso nei loro passaporti per dove, e in quanto tempo debbano essi passar le frontiere Russe; e il termine fissato sarà calcolato in ragione delle distanze, e dietro la regola di una stretta possibilità. „

X. „ Viene proibito a tutti i nostri sudditi di viaggiare in Francia, o di avere la minima comunicazione co' Francesi nella loro Patria, o nei Paesi, ove saranno le loro Armate fino a che noi ne daremo la per-